

N. _____ prot

Reg. N ° 40

Data 08 . 05. 2006



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame ed adozione della variante parziale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Art. 50 , comma 9 Legge Regionale 27 giugno 1985 n° 61.

L'anno **duemilasei** il giorno **otto** del mese di **maggio** alle ore **20.30 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^a convocazione in seduta straordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
ALESSI WALTER	X		MAZZOCCO VALTER	X	
ANDRIOLLO PAOLO	X		MIOTTI EGISTO	X	
BATTAGELLO CARLO		XG	PAGNON PAOLO PIETRO		XG
BATTAGLIA AGOSTINO	X		PASINATO ANTONIO	X	
BATTOCCHIO ANGELO	X		PETUCCO GIUSEPPE	X	
CARRAZZA PAOLO	X		TESSAROLO CELESTINA	X	
GOEGAN UGO	X		TESSAROLO MARCELLINO	X	
LORENZATO FRANCO	X		TONIOLO ALBERTO	X	
MANOCCHI SIMONE	X		TOSATTO DAVIDE	X	
MAROSO ALDO	X		ZILIO ADRIANO	X	
MARIN ELIODORO	X				
		Assegnati n. 21	In carica n. 21		Presenti n. 19

con la partecipazione dell'Assessore esterno **avv. Mantovani Piercarlo**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sig. Pasinato Antonio** nella sua qualità di **Sindaco**. Assiste alla seduta il **Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone**

Il Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto la adozione di una variante parziale al Piano regolatore generale e cede la parola **all'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata avv. Piercarlo Mantovani** per una relazione sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) ART. 50, COMMA 9 LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985 N. 61.

L'ASSESSORE PROPONENTE PREMESSO:

- *CHE il Comune di Cassola è dotato di P.R.G. approvato con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4465 del 27/07/1990 successivamente più volte modificato;*
- *CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/04/1999 è stata adottata la prima variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 9, della L.R. 61/85. Sulla variante si era successivamente espressa la Regione Veneto con parere del Dirigente prot. n. 2147/30150 del 19/05/2000 integrato in data 25/05/2000. La variante veniva, infine approvata dal Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 09/06/2000. Tale variante è da considerarsi la “variante madre” tra quelle del comma 9 in quanto, a conclusione del suo iter amministrativo, che aveva comportato alcuni stralci avvenuti ad opera del Dirigente Regionale, aveva previsto, a fronte di una cubatura residenziale in espansione massima possibile di 32.400 mc, un ampliamento per complessivi 27.592 mc;*
- *CHE successivamente alla variante di cui al punto precedente, con la medesima procedura, seguirono le seguenti ulteriori due varianti:*
 - A. *variante parziale al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 13/07/2000, per la quale è stato ottenuto il parere del Dirigente Regionale in data 15/01/2001, prot. n. 8178/30156, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2001.*

Tale variante denominata “Variante area Bizzotto”, prevedeva un ampliamento assai modesto di un'unica area residenziale per una superficie di mq 400.
 - B. *variante parziale al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 05/07/2002, per la quale il Dirigente Regionale ha espresso il proprio parere in data 28/11/2002, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 10/02/2003.*

Tale variante esauriva quasi completamente la disponibilità di aree residenziali ampliabili a mezzo di varianti “comma 9” in base al dimensionamento effettuato ai sensi di legge, per la previsione di una cubatura in ampliamento pari a 4.408 metri cubi (di fatto rimangono residui ancora 8 mc).
- *CHE su istanza della proprietà interessata, il Comune ha più recentemente provveduto allo stralcio della previsione di edificabilità per una porzione di terreno, ubicata in frazione di San Zeno a nord di via Don L. Bressan che era stata resa edificabile con la prima variante “comma 9”, ivi identificata con il numero 21–parte;*
- *CHE a seguito della approvazione avvenuta con D.G.R.V. n. 313 in data 14/02/2006 l'area è ora classificata ZTO E2b agricola ai sensi del P.R.G. vigente. Lo stralcio ha resa disponibile una cubatura residenziale che, grazie alla misurazione effettuata con gli strumenti informatici ora a disposizione del Comune, è stato possibile quantificare esattamente in 429 mc, cui è da aggiungere la cubatura ancora disponibile a seguito della redazione delle precedenti varianti “comma 9” di 8 mc;*
- *CHE, per quanto sopra detto, la cubatura disponibile per l'ampliamento di aree residenziali, secondo quanto amesso dall'art. 50, comma 9, della L.R. 61/1985 è quantificato in 437 mc;*

- *DATO ATTO* che la cubatura disponibile in nessun modo può incidere sull'impianto urbanistico del Comune di Cassola e che, in ogni caso, rappresenta una opportunità per dare risposta a quelle istanze presentate all'Amministrazione comunale da parte di cittadini che richiedono aggiustamenti minimi alla zonizzazione delle rispettive aree di proprietà. Per tali tipologie di richieste appare ininfluyente dover attendere la redazione del primo PAT, proprio in considerazione della loro modesta consistenza;
- CHE l'art. 48 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, aveva stabilito al comma 1 che [...] Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico. [...].
- CHE con la L.R. 2 dicembre 2005, n. 23, l'art. 48 è stato integrato con l'aggiunta – per quanto ci interessa – del seguente comma 7bis: [...] In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall'art. 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.;
- VISTO il parere favorevole reso dall'Amministrazione Provinciale con nota del 03/05/2006 prot. n. 25799, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- VISTO il parere favorevole reso dall'Amministrazione Provinciale con nota del 03/05/2006 prot. n. 25799, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- VISTO il parere favorevole reso dal Genio Civile di Vicenza con nota del 27/04/2006 prot. n. 262228, ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. 13 dicembre 2002, n. 3637;
- *CONSIDERATO*, per le motivazioni sopra richiamate, che si rende necessario procedere all'adozione della presente variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 9, della L.R. 61/85,
- *RICHIAMATE* quale parte integrante della presente deliberazione le motivazioni contenute nella relazione tecnica allegata facente parte del progetto di Variante parziale;
- *ATTESO* che il progetto di variante è composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica
 - Tav. 13.1.A Individuazione delle varianti in scala 1:5000
 - Tav. 13.1.B Individuazione delle varianti in scala 1:5000
 - Elaborato Variante 1 in scala 1:2000
 - Elaborato Variante 2 in scala 1:2000
 - Elaborato Variante 3 in scala 1:2000
- VISTA la L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 11/2004;
- VISTA la L.R. 23/2005;

- VISTO il D.Lgs. 267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTE la Legge n. 1150/42, Legge n. 10/77, L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE

1) di adottare la variante parziale al P.R.G. denominata “Variante 1/ 2006” ai sensi dell’art. 50, comma 9, della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, redatta dall’Ufficio Urbanistica per le motivazioni in premessa indicate e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Tav. 13.1.A Individuazione delle varianti in scala 1:5000
- Tav. 13.1.B Individuazione delle varianti in scala 1:5000
- Elaborato Variante 1 in scala 1:2000
- Elaborato Variante 2 in scala 1:2000
- Elaborato Variante 3 in scala 1:2000

2) di adempiere ai contenuti di cui all’art. 50 della L.R. 61/85 e successive modifiche e integrazioni provvedendo al deposito presso la Segreteria del Comune e della Provincia, a disposizione del pubblico per dieci giorni, dei documenti di variante e dando notizia dell’avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all’Albo del Comune e della Provincia a mezzo di manifesti. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.

Relaziona brevemente l’Assessore Mantovani quindi, aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:

Maroso: fa presente che, per una variante urbanistica di limitatissima portata, l’Amministrazione ha sostenuto un costo, non giustificato, di circa 2.600 euro. Ritiene che, se anche ci fosse stato un errore dell’Amministrazione e questa abbia poi provveduto a porvi riparo, la correzione dell’errore tuttavia non risulta adeguata e comunque ritiene che per alcuni proprietari si è trattato di una mera concessione.

Petucco: fa presente che dal 2004 si è in presenza della Legge Regionale n. 11 e a questa legge poi ne è succeduta un’altra, che ha poi, in qualche modo, modificato i termini e questa è la Legge Regionale n. 23 del 2005. Quest’ultima legge ha riaperto i termini per le varianti al PRG e, entro il 30 giugno 2006, i Comuni sono autorizzati nuovamente a fare delle varianti ai piani urbanistici, piani che dovevano invece essere definitivamente scomparsi e sostituiti dai PAT e dai PATI.

Dichiara di avere delle perplessità sulla variante in esame in quanto ritiene non fosse necessario sostenere una spesa del genere per 437 mq.

Fa presente come consigliere, che il proprio gruppo non è stato coinvolto in quella che è la procedura che si vuole seguire, per il futuro, per l’assetto del territorio.

Osserva che il proprio gruppo si trova di fronte ad una presa di posizione della Giunta comunale che ha avviato la procedura per la realizzazione del PAT, e qui avrebbe qualcosa da ridire in quanto non è stata coinvolta la minoranza in questa scelta. Ritiene che si sarebbe potuto discutere e decidere se procedere con un PAT o con un PATI, in coordinamento con altri Comuni, per rendere omogenei gli interventi.

Fa presente che l’affidamento dell’incarico per il PAT allo Studio Secchi – Viganò di Milano, comporterà la perpetuazione del *boulevard*, ossia di una cerniera che unisce tutte e tre indistintamente le frazioni del Comune di Cassola. Che questo determinerà, nei prossimi anni, una edificazione che cancellerà la fisionomia attuale delle tre frazioni

originarie per arrivare poi ad essere una indistinta periferia bassanese. Ritiene che questo dovrebbe essere verificato prima di procedere.

Dà anche atto che tra le ditte concorrenti per realizzare questo PAT è stata scelta quella che ha maggiori credenziali dal punto di vista accademico e delle pubblicazioni ma rileva che è anche la più costosa. Si chiede se questa sia stata una scelta oculata.

Sindaco: risponde che le osservazioni del consigliere Petucco non riguardano il punto in questione. Fa presente che la variante è costata sì la somma di 2.500 euro ma, a fronte, ci stanno dei bisogni famigliari; che si poteva anche fare a meno di questa variante, però tre famiglie non avrebbero avuto la possibilità di edificare. Il Comune ha privilegiato la costruzione familiare, ed è quindi una motivazione di ordine sociale.

Per quanto riguarda la scelta dello Studio Secchi – Vigano, fa presente che è l'Ufficio Urbanistica che redige il PAT mentre lo studio di Milano presta solo un servizio di consulenza.

Ricorda di aver proposto a suo tempo al consigliere Petucco un incontro sulle scelte urbanistiche e sulla viabilità del Comune di Cassola: precisa che, in particolare, si parlava della via Valsugana, e dei rilievi che il consigliere Petucco aveva fatto sulla viabilità e su tutto il sistema della mobilità attorno alla zona Bassanese.

Petucco: sostiene che si trattava della viabilità di via Zarpellon.

Sindaco: consiglia al consigliere Petucco di andare a rileggersi i verbali precedenti e lo invita nuovamente a fare un incontro avente ad oggetto i problemi della viabilità nel territorio.

Tornando all'argomento del PAT fa presente che questo verrà redatto dall'Ufficio Urbanistica interno e che l'apporto degli studi esterni è soltanto di consulenza.

Per quanto riguarda i PATI fa presente che gli altri Comuni limitrofi sono già partiti con i PAT e anche il Comune di Cassola si sta attivando. Precisa che si è partiti solo adesso perché solo da poco tempo si è concluso il procedimento di approvazione della variante generale al piano regolatore; questa di fatto è anche la base per il nuovo PAT.

Fa presente al consigliere Petucco che lo stesso avrà, nel prossimo futuro, tutte le opportunità e le occasioni per poter fare un ragionamento sulle scelte del PAT.

Assicura che nella procedura del PAT o di eventuali altri strumenti urbanistici, verranno coinvolti tutti e ribadisce, a nome della maggioranza, l'invito ad un incontro per poter discutere, e condividere o criticare, le eventuali scelte dell'Amministrazione.

Non essendoci altri interventi il **Presidente** propone di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa alla "Esame ed adozione della variante parziale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Art. 50, comma 9 Legge Regionale 27 giugno 1985 n° 61." (all. A)

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :

PRESENTI: 19
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: //
ASTENUTI: 4 (Andriollo - Maroso - Petucco - Tassarolo Celestina)

DELIBERA

1) di adottare la variante parziale al P.R.G. denominata “Variante 1/ 2006” ai sensi dell’art. 50, comma 9, della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, redatta dall’Ufficio Urbanistica per le motivazioni in premessa indicate e composta dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica**
- **Tav. 13.1.A Individuazione delle varianti in scala 1:5000**
- **Tav. 13.1.B Individuazione delle varianti in scala 1:5000**
- **Elaborato Variante 1 in scala 1:2000**
- **Elaborato Variante 2 in scala 1:2000**
- **Elaborato Variante 3 in scala 1:2000**

2) di adempiere ai contenuti di cui all’art. 50 della L.R. 61/85 e successive modifiche e integrazioni provvedendo al deposito presso la Segreteria del Comune e della Provincia, a disposizione del pubblico per dieci giorni, dei documenti di variante e dando notizia dell’avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all’Albo del Comune e della Provincia a mezzo di manifesti. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).